



CITTÀ DI SIRACUSA  
*Corpo di Polizia Municipale*

Avviso pubblico per la ricerca di O.E. da consultare ai fini dell'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata/trasporto/custodia dei veicoli, nei casi previsti dal Codice della Strada per il biennio 2026-2028.

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**Committente:**

**Comune di Siracusa – Corpo di Polizia Municipale**



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli nel territorio comunale ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e artt. 354 e 397 del D.P.R. n. 495/92 su disposizione del personale del Corpo di Polizia Locale di Siracusa.

La concessione riguarda altresì gli interventi di rimozione e/o spostamento di veicoli in sosta regolare a richiesta del personale del Corpo di Polizia Locale per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 401/1998 e il soccorso gratuito dei veicoli in avaria in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Siracusa.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) **La rimozione** forzata, il **trasporto** ed il **deposito** dei veicoli in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada – D. lgs. n. 285/92 e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione – D.P.R. n.495/92 – e ss. mm. e ii., su disposizione della Polizia Municipale di Siracusa.
- b) **Il blocco del veicolo**, quando esso è consentito, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, con attrezzo a chiave applicato alle ruote.
- c) **Lo spostamento** dei veicoli regolarmente parcheggiati, richiesto per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, politiche, processioni religiose o comunque per motivi connessi alle esigenze della circolazione stradale;
- d) **La custodia** dei veicoli rimossi nei casi di cui alla superiore lettera A in propri locali.
- e) **Il recupero** dei veicoli dell'Amministrazione Comunale che dovessero guastarsi o rendersi inefficienti per qualunque motivo ed il loro trasporto presso il Settore Comunale di assegnazione o presso l'officina convenzionata col Comune per la loro riparazione.

Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio rimozioni dei veicoli lasciati in sosta vietata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 285 del 30/04/1992 e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché dall'art. 2 comma 2 del D.M. 401/1998. Il servizio è costituito dalle operazioni di carico e scarico del veicolo, dal trasferimento dal luogo dell'infrazione al luogo di deposito e dalla relativa custodia. Dovrà essere garantito tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, sabato, domenica e festività comprese.

Il sopraggiungere dell'interessato durante le operazioni di rimozione prevede la restituzione del veicolo previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite, come previsto dall'art. 397, comma 2, del D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada e dal D.M. 401/1998.

Il servizio è svolto in regime di concessione di servizi, ai sensi degli artt. 174 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, con assunzione del rischio operativo da parte del concessionario.

### ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 2 (due), come prevede l'art. 354 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre una **proroga del contratto fino a un massimo di sei (6) mesi**, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, al fine di garantire la continuità del servizio.

- Tale proroga potrà essere esercitata:
  - quale opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023;
  - ovvero, in via eccezionale, quale **proroga tecnica**, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento.
- In particolare, la proroga tecnica è ammessa solo in presenza di:
  - oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara;
  - necessità di evitare l'interruzione del servizio, qualora ciò possa comportare pericolo per persone, cose o per l'igiene pubblica, ovvero un grave danno all'interesse pubblico.

In caso di esercizio della proroga, l'appaltatore è tenuto a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali in essere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula del contratto di concessione.

### **ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

L'operatore economico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 354, comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., deve dichiarare di possedere i seguenti requisiti, necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale:

- Essere in possesso di licenza di rimessa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art.19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
- Avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'UE;
- Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- Non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- Non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio della propria attività;
- Non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- Essere iscritto alla Camera di Commercio per attività inerente i servizi richiesti;
- Avere in disponibilità almeno due automezzi con le caratteristiche richieste dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92; dette caratteristiche sono comprovate da apposita documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del veicolo impiegato.
- Di essere in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL ai fini del D.U.R.C.



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

### **ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

I servizi di cui all'articolo 1, verranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria che metterà a disposizione del Comando di Polizia Municipale **almeno due autogru**, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 354 del Regolamento anzidetto, con le seguenti modalità:

**1)** Il servizio sarà effettuato secondo le modalità che seguono:

a) **Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì:** in forma itinerante sul territorio urbano del Comune di Siracusa con un servizio articolato su due turni (antimeridiano 9:00 – 13:00 e pomeridiano 16:00 – 20:00);

b) **Nei giorni di sabato, domenica e festivi o negli orari in cui non è attivo il servizio di cui al precedente punto:** su chiamata telefonica da parte del personale della Polizia Municipale operante sul territorio o dall'addetto alla sala operativa, al numero che la ditta aggiudicataria dovrà destinare allo scopo.

- Nei giorni dal lunedì al venerdì, nell'arco orario 09:00 - 20:00, qualora il servizio in forma itinerante non sia attivo, il concessionario del servizio si impegna ad intervenire in tempi brevissimi, e comunque **entro 20 minuti dalla chiamata**.

- Nelle rimanenti ore dei giorni feriali (20:00-09:00) e nei giorni di sabato, domenica e festivi (00:00 – 24:00), il concessionario del servizio si impegna ad intervenire **entro 30 minuti dalla chiamata**.

**2)** L'autogru messa a disposizione per il servizio, su specifica richiesta del Comando di Polizia Municipale, potrà altresì essere utilizzata anche per l'assolvimento dei compiti di cui alle succitate lettere C ed E.

**3)** Ciascuna autogru impiegata dovrà essere perfettamente efficiente e dotata di personale addetto alla conduzione del mezzo ed alla rimozione dei veicoli, dovrà essere in regola con quanto prescrivono le vigenti normative nonché essere dotata di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per i massimali prescritti dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici 04.09.1998 n° 401. L'impresa si obbliga a sollevare il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dai veicoli sia in fase di rimozione che di trasporto e custodia.

**4)** E' fatto obbligo all'impresa di applicare i contratti collettivi di lavoro e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro, in favore del proprio personale dipendente indicando in modo specifico i presidi applicati per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

**5)** Il servizio si svolgerà su direttive del Comando di Polizia Municipale. Ciascuna rimozione dovrà essere effettuata in presenza del personale di P.M. L'operatore di P.M. incaricato del servizio, per ogni rimozione disposta, successivamente all'accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, compilerà un apposito "verbale di rimozione" del veicolo contenente, oltre alle motivazioni che hanno comportato l'applicazione della sanzione accessoria medesima, chiare indicazioni sull'effettiva consistenza del veicolo rimosso. Inoltre, nel medesimo verbale si darà atto se, nel corso delle operazioni di aggancio e sollevamento del veicolo, siano stati recati danni allo stesso **(nei casi di cui alle precedenti lettere A e B)**.



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

Un verbale delle operazioni di rimozione e spostamento dei veicoli, con constatazione relativa alle condizioni del veicolo, che attesti se, nel corso di tutte le suddette operazioni, siano o meno stati causati danni al veicolo rimosso (**nei casi di cui all'art. 1 lettera C**).

In ciascuno dei casi in cui il veicolo viene trasportato per essere custodito nei locali della ditta, viene dato atto, sul relativo verbale, dell'affidamento dello stesso in custodia al responsabile della ditta il quale assume la figura di custode ai sensi di legge. Egli è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione dello stesso all'avente titolo.

### **ART. 5 – MANCATO PRELIEVO**

Nel caso in cui il conducente o il proprietario del veicolo sopraggiungano prima che le operazioni di rimozione abbiano inizio, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo il pagamento delle spese stabilite nell'art. 9 del presente capitolato, cioè solo il diritto di chiamata, da versare all'incaricato del Concessionario. Questi rilascerà quietanza all'interessato.

Nel caso in cui il veicolo per cui è stato richiesto l'intervento si sia già allontanato dal posto all'arrivo del carro attrezzi, il personale della Polizia Municipale fornirà all'incaricato del Concessionario i dati necessari alla richiesta di pagamento delle spese di chiamata. Il Concessionario provvederà, quindi, ad intimare al proprietario del veicolo il pagamento di quanto dovuto, assegnando allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni per l'adempimento. Nel caso in cui il conducente o il proprietario sopraggiungano durante o al termine delle procedure di carico del veicolo è consentita l'immediata restituzione dello stesso previo il pagamento al Concessionario o all'incaricato dello stesso, delle spese per le operazioni già effettuate e cioè il diritto di chiamata più le indennità per le operazioni di carico e scarico. Anche in questo caso verrà rilasciata quietanza di pagamento.

### **ART. 6 – CUSTODIA DEI VEICOLI**

La ditta si impegna a provvedere ed assicurare la custodia dei veicoli rimossi in propri locali idonei, con caratteristiche di autorimessa ed a ciò espressamente autorizzati, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da detta custodia, ivi compreso l'incendio e il furto. I locali utilizzati per la custodia dei veicoli rimossi dovranno essere nella disponibilità dell'impresa aggiudicataria in base a legittimo titolo che dovrà essere esibito, a richiesta, all'Amministrazione, dovranno essere ubicati nel territorio urbano di Siracusa ed essere facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Essi dovranno inoltre essere e mantenuti in regola con le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio. Le eventuali spese per l'uso del locale sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, così come tutte le altre riguardanti l'organizzazione, i mezzi ed il personale impiegato.

Nell'area equiparata per i casi di specie a depositaria comunale, dovrà essere ubicato un ufficio, posto in prossimità dell'ingresso nel quale sia possibile l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.

### **ART. 7 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE**

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato, in possesso della professionalità richiesta dalla natura dell'attività, che tenga una condotta corretta e irreprensibile;



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

il personale dovrà indossare abbigliamento decoroso e consono al servizio pubblico espletato. L'abbigliamento, inoltre, dovrà essere conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni in ore serali o notturne o comunque in condizioni di scarsa visibilità. Il personale **dovrà, altresì, essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.**

Il Concessionario comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni. Il Comune di Siracusa resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

### **ART. 8 - RITIRO O SBLOCCO DEI VEICOLI**

Per la restituzione dei veicoli rimossi, l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito, **provando di avere titolo alla restituzione del veicolo** e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di cui al successivo art. 10. In nessun caso potrà essere restituita l'autovettura rimossa se non siano state pagate le somme come sopra dovute. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o dalla persona da lui delegata, il quale espressamente deve dichiarare, previo accertamento o verifica, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

Per lo sblocco dei veicoli sottoposti a blocco con attrezzo a chiave, l'interessato o la persona da lui delegata deve incaricarsi di richiedere lo sblocco del veicolo telefonando al concessionario del servizio o, in alternativa, alla Polizia Municipale che si attiverà in merito. Oltre a dover dare prova di avere titolo ad ottenere lo sblocco del veicolo, dovranno essere versate direttamente all'incaricato della ditta appaltatrice del servizio che si incaricherà di sbloccare il veicolo le somme relative all'intervento ed all'applicazione del blocco. Dell'avvenuto sblocco del veicolo è redatto atto sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o dalla persona da lui delegata, il quale espressamente deve dichiarare, previo accertamento o verifica, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito dell'applicazione del blocco. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode. Le operazioni di sblocco, restituzione e ritiro dei veicoli avranno luogo, di norma, nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 20:00. La ditta si impegna, tuttavia, ad assicurare lo sblocco o la restituzione del mezzo all'avente diritto, nei casi in cui sia rappresentata l'urgenza, entro 30 minuti dall'esplicita richiesta dell'interessato o dalla comunicazione da parte del Comando di Polizia Municipale, nell'arco delle 24 ore, ivi compresi i giorni festivi.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero dal proprietario debitore delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese resteranno



# CITTÀ DI SIRACUSA

## Corpo di Polizia Municipale

definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

### ART. 9 - MANCATO RITIRO DEL VEICOLO

Per il mancato ritiro dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 1 lettere A e B del presente capitolato speciale d'oneri, il concessionario del servizio, decorsi 3 giorni dalla data di rimozione, provvede ad inoltrare specifica comunicazione al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Verbali, al fine di attivare la comunicazione dell'obbligo al ritiro del veicolo all'intestatario dello stesso nonché l'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 (art. 7).

Trascorsi 90 giorni dalla notificazione all'avente diritto dell'intimazione al ritiro, il veicolo sarà assimilato ai veicoli abbandonati e, quindi, alienato a cura dell'ufficio territoriale dell'Agenzia del Demanio cui il Comando trasmetterà gli atti.

Saranno a carico del Comune, fino alla data in cui viene comunicata all'Agenzia del Demanio la possibilità di alienazione dello stesso, le sole spese di custodia relative al veicolo rimosso mentre rimarranno a carico del Concessionario, e non potranno dare diritto ad alcun rimborso da parte del Comune, quelle relative alla rimozione ed al trasporto dello stesso al luogo di deposito.

Dell'invio degli atti all'Agenzia del Demanio viene data comunicazione scritta anche al concessionario.

### ART. 10 – CORRISPETTIVI E TARIFFE

Nei casi dei servizi di cui all'art. 1 lettere A, B e D, del presente capitolato, il Concessionario riscuoterà, direttamente dal contravventore, al quale rilascerà quietanza, le spese d'intervento, rimozione o blocco, trasporto e custodia del veicolo rimosso, applicando le sottoelencate tariffe stabilite dal Decreto Interministeriale del 04.09.1998 n° 401, così come recepite con deliberazione di Giunta Municipale n° 8 del 27.01.1999 ed aggiornate all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al 31.12.2025, giusta **determinazione dirigenziale del Settore Polizia Municipale n° 1384 del 19.03.2026.**

Il Concessionario deve tenere esposto nei locali, ove il cittadino si presenta per il pagamento ed il ritiro del veicolo, un avviso con l'indicazione delle tariffe vigenti sia per la rimozione che per la custodia.

Del riscosso il concessionario dovrà, mensilmente, rendicontare al Comune, procedendo, entro il giorno 10 del mese successivo a quello rendicontato, a versare la quota derivante dalla percentuale offerta in sede di aggiudicazione della gara.

Apposizione e rimozione del blocco alle ruote dei veicoli

- 1) Per diritto di chiamata ..... € 19,22
- 2) Per operazioni connesse al bloccaggio e sbloccaggio del veicolo ..... € 28,84
- 3) Per indennità chilometrica (forfettariamente stabilita in Km. 3)..... € 12,38

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

- a) diritto di chiamata ..... € 19,22



## CITTÀ DI SIRACUSA

### Corpo di Polizia Municipale

- b) operazione connessa al carico ed allo scarico del veicolo ..... € 28,84  
c) indennità chilometrica ..... da €/Km. € 4,12  
Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t., e fino a 3,5 t  
a) diritto di chiamata.....€ 24,26  
b) operazione connessa al carico ed allo scarico del veicolo da .....€ 48,63  
c) indennità chilometrica .....€/Km € 4,86

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

si applicano le tariffe delle rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;

Gli importi totali dovuti da ciascun contravventore saranno, inoltre, determinati dall'applicazione dei seguenti parametri di cui all'art. 2 del sopra citato Decreto 401/1998 e recepiti con deliberazione di Giunta Municipale n° 8 del 27.01.1999:

- prelevamento nello stesso luogo o in zona contigua di più veicoli e loro convogliamento presso il deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica dovranno essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico dovrà essere corrisposta per ciascun veicolo.
- aumento del 30% delle tariffe previste in caso di intervento in orario notturno o in giornata festiva.
- la restituzione del veicolo sul posto comporterà il pagamento da parte del contravventore di tutte le operazioni già eseguite o da eseguire per la restituzione stessa.
- quando il servizio viene effettuato in forma itinerante si applica la riduzione del 20% alla tariffa del diritto di chiamata.

#### **CUSTODIA (Art. 1 lett. D del presente capitolato):**

Tariffa giornaliera per custodia in depositaria fino a 24 ore e dal 1° al 30° giorno:

- motocicli e ciclomotori ..... € 6,22
- autoveicoli ..... € 10,85

Tariffa giornaliera per custodia in depositaria dal 31° giorno in poi:

- motocicli e ciclomotori .....a € 3,90
- autoveicoli..... € 6,22

#### **SPOSTAMENTO VEICOLI (Art. 1 lett. C del presente capitolato):**

Nei casi dei servizi di cui all'art. 1 lettera C del presente capitolato i costi graveranno sull'Amministrazione Comunale. Tali servizi potranno essere richiesti solo ed esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale alla ditta aggiudicataria e per essi il Comune verserà alla ditta appaltatrice del servizio i seguenti importi al netto dell'IVA:

- \* per ogni ora nei giorni feriali ..... ..€ 48,00;
- \* per ogni frazione di ora (15 minuti) nei giorni feriali.....€ 12,00;
- \* per ogni ora nei giorni festivi ..... ..€ 60,00;
- \* per ogni frazione di ora (15 minuti) nei giorni festivi ..... ..€ 15,00;
- \* per ogni ora di servizio notturno (fra le ore 22:00 e le ore 07:00)..... € 72,00.
- \* per ogni frazione di ora (15 minuti) nei giorni feriali.....€ 18,00;



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

L'espletamento del servizio per frazioni di ore comporta:

- il pagamento dell'intera tariffa oraria se il servizio ha avuto una durata complessivamente inferiore ad un'ora;
- il pagamento della corrispondente frazione, rapportata alla relativa tariffa oraria, nel caso di durata complessiva del servizio superiore ad un'ora.

### **RECUPERO VEICOLI COMUNALI INEFFICIENTI O GUASTI (Art. 1 lett. E del presente capitolato):**

Tale servizio dovrà essere reso a titolo gratuito da parte della ditta concessionaria.

Di ogni operazione di rimozione e del relativo svincolo, la ditta deve tenere apposita contabilità che indichi specificamente le voci e le rispettive tariffe che hanno determinato gli importi corrisposti dai contravventori. Tali conteggi dovranno essere consegnati mensilmente al Comando di Polizia Municipale cui corre l'obbligo della verifica e del controllo sulla correttezza dei costi per il contravventore.

I conteggi tra la ditta e il Comune di Siracusa verranno effettuati mensilmente, in base alle fatture emesse dalla ditta stessa. I pagamenti verranno effettuati dal Comune entro trenta giorni dalla data della fattura elettronica correttamente presentata dal Concessionario.

### **ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

L'amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualunque spesa di risarcimento dei danni subiti dai veicoli nel corso delle operazioni di rimozione (carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo) e da ogni responsabilità relativa a tutti gli inconvenienti e danni che possono derivare a terzi (persone, animali, cose).

La ditta concessionaria, pertanto solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio, sia nei confronti del proprietario del veicolo, sia dei suoi aventi causa, sia di terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.

E' obbligatorio il possesso di polizza di "Rischio di esercizio" per danni causati nello svolgimento dell'attività, nonché di regolare polizza RCA per i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'art.1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione;



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

Il Concessionario, altresì, si impegna a stipulare le polizze assicurative previste dal presente Capitolato e aggiornarle in base alle leggi vigenti in materia. Le polizze assicurative dovranno essere presentate prima della sottoscrizione del contratto e dovranno avere una valenza per tutta la durata della concessione.

### **ART. 12 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CANONE DI CONCESSIONE**

L'ammontare complessivo della concessione è di € **137.904,00** oltre IVA al 22%.

Tale importo viene indicato solo ai fini della determinazione della procedura di gara e della conseguente pubblicità.

La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa per l'eventuale mancato raggiungimento di tale importo.

Il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale un **canone di concessione**, che viene stabilito come quota percentuale calcolata sull'imponibile dell'importo incassato per il servizio stesso.

Base d'asta: 15 %

Tale importo sarà versato all'Amministrazione concedente mensilmente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con un ritardo di oltre 10 (dieci) giorni, verranno applicati gli interessi di mora pari al 5% su base annua.

Il ritardo nel pagamento superiore a giorni 30, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui sopra, costituirà infrazione ad un onere contrattuale e pertanto comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto stabilito nell'articolo 14 del presente capitolato.

Il concessionario deve trasmettere elenco rimozioni, blocchi, custodia e consentire verifiche e controlli.

### **ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio eventuali spese ed oneri (ivi comprese le spese contrattuali), comunque derivanti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria rispetto all'oggetto principale della concessione.

### **ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO**

È assolutamente vietato qualsiasi tipo di cessione del contratto.

È vietato, inoltre, il subappalto del servizio, anche parziale se non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale la quale, fermo restando l'interesse di non permettere la cessione delle prestazioni principali, si riserva di valutare caso per caso la possibilità di autorizzare la collaborazione imprenditoriale per prestazioni specifiche di carattere complementare.

### **ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 il concessionario, a garanzia del corretto e puntuale



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

svolgimento del servizio, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, l'Ente concedente potrà esercitare il diritto di ritenzione.

### **ART. 16 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario della concessione assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto.

### **ART. 17- PENALI**

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione, ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, quali la prestazione non resa, (mancato intervento) o resa in modo difforme da quanto previsto nel contratto, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale per ogni inadempimento riscontrato, pari ad € 500,00 in misura fissa.

Una penale di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, sarà irrogata in caso di mancato adempimento nei termini, o adempimento non conforme.

E' esclusa l'applicazione della penale nel caso in cui l'inadempimento contrattuale sia dovuto a cause di forza maggiore.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

### **ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Fatto salvo quanto indicato all'art. 14 del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio dell'affidatario del servizio, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC nella casella di posta elettronica certificata del medesimo, in caso di frode o grave negligenza e nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, come di seguito indicato:

- Per ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini di cui al presente contratto;



# CITTÀ DI SIRACUSA

## *Corpo di Polizia Municipale*

- Nel caso in cui il contraente, previamente diffidato per iscritto, non esegua con piena efficienza le richieste di servizio avanzate, o non rispetti gli altri obblighi contrattuali;
- Qualora il contraente perda i requisiti soggettivi dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, ovvero venga a trovarsi in stato di fallimento, ovvero sia stato riconosciuto penalmente responsabile per i delitti di cui al Libro II – Titolo VIII e XIII del Codice Penale, anche se è intervenuto il patteggiamento;
- Nel caso di cessione ad altri, anche parziale, del contratto o del servizio, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale;
- Per mancato adempimento di un qualsiasi onere contrattuale;
- In ogni altro caso previsto dalle norme vigenti in materia e regolato dal presente capitolato speciale d'onere che disciplina il servizio.

Subito dopo la risoluzione, l'Amministrazione Comunale provvederà ai servizi nel modo che riterrà più conveniente.

Il contratto, inoltre, potrà essere risolto con semplice preavviso di 6 (sei mesi) nel caso in cui l'Amministrazione Comunale determini di provvedere direttamente, in economia, ai medesimi servizi.

La determinazione che pronuncia la risoluzione del contratto per uno dei motivi indicati nel presente articolo, sarà notificata, a mezzo PEC, al contraente e quest'ultimo non potrà formalizzare alcuna pretesa per risarcimento di danni.

### **ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il concessionario del servizio sarà designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio; questi si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

### **ART. 20 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente capitolato è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Siracusa.

### **ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALE**

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 il Concessionario del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.



CITTÀ DI SIRACUSA  
*Corpo di Polizia Municipale*

Il Concessionario del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente disciplinare con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Loredana Carrara